

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-647 del 05/02/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO VENATORIO (AZ. FAUNISTICO VENATORIA) AREE DI PERTINENZA DEL RIO DEL GIALLO, RIO COSOLINI, FOSSO DELLA CROCE E AFFLUENTI VARI IN COMUNE DI DOVADOLA E CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC). RICHIEDENTE: AZ. AGR. BONAGA. PROCEDIMENTO FC24T0033.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-603 del 31/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO VENATORIO (AZ. FAUNISTICO VENATORIA) AREE DI PERTINENZA DEL RIO DEL GIALLO, RIO COSOLINI, FOSSO DELLA CROCE E AFFLUENTI VARI IN COMUNE DI DOVADOLA E CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC). RICHIEDENTE: AZ. AGR. BONAGA. PROCEDIMENTO FC24T0033.

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato

conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 17/07/2024 con protocollo n. PG/2024/131033, con cui l'Azienda Agricola Bonaga S.R.L., P.IVA 03251700401 sede legale in via del Giallo n. 5 Dovadola (FC), nella persona del legale rappresentante Smania Alberto C.F. SMNLRT41E071I965K, ha richiesto la concessione di area demaniale ad uso faunistico venatorio lungo i corsi d'acqua Rio del Giallo, Cosolini, Fosso della Croce e affluenti vari nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Dovadola (FC) Fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Fogli 25, 30, 35, 37;

DATO ATTO:

- che con Atto del Dirigente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena determina n. 21612 del 16/10/2024 avente per oggetto "*L.R. 8/1994 ART.43 - RINNOVO 2025/2031 DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA BONAGA IN COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE E DOVADOLA (FC) - ISTANZA PROT. 27/06/2024.0703391*" è stato autorizzato il rinnovo dall'1/01/2025 e fino al 31/12/2031 dell'Azienda faunistico venatoria (AFV) denominata "Bonaga" della superficie di ha 681 sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Dovadola (FC). L'autorizzazione è intestata al

sig. Smania Alberto, in qualità di legale rappresentante/delegato del Consorzio dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici ivi ricompresi, denominato “Consorzio di caccia azienda faunistico venatoria Bonaga”, con sede in Podere Giallo, via Del Gallo n.5 47013 Dovadola (FC), C.F./P.IVA 03251700401;

- che la questione dei *“beni demaniali inclusi all'interno delle Aziende faunistico-venatorie”*, ai sensi della L.R. n. 895 del 18/06/2007 relativa ai canoni di concessione delle aree del demanio idrico, adottata in attuazione della L.R. n. 7/2004, è espressamente regolamentata al comma c) nel seguente modo: *“di ritenere che la disciplina delle demanio idrico di cui alla L.R. 7/2004 debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una azienda venatoria vi sia necessità di una pronuncia espressa dell'amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso, titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale inclusione un canone pari a euro 125,00 per le aziende faunistico-venatorie, e un canone pari a euro 180,00 per ettaro per le aziende venatorie aventi anche finalità lucrative”*;
- che ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;

DATO ATTO:

- che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
- che l'utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto con nota del 16/12/2024 PG/2024/0227351 si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;
- che la ditta ha chiesto di avvalersi della prescrizione dei canoni pregressi con nota del

24/10/2024 protocollo PG/2024/192644;

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 271 del 14/08/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 09/10/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/181954, ha espresso parere di massima favorevole al rilascio della concessione, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 20/09/2024 PG/2024/169840;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO inoltre:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per l'Azienda Agricola Bonaga S.R.L., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 30/10/2024, da questi acquisita al prot. nr. PR_FCUTG_Ingresso_0087908_20241030;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2025/6991 del 15/01/2025 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti dell'Azienda Agricola Bonaga S.R.L. sottoposti a verifica antimafia;
- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/6991 del 15/01/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 12/07/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 13/01/2025 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
4. ha versato il canone relativo all'annualità 2024 pari ad € 148,47;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 13/12/2030;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'Azienda Agricola Bonaga S.R.L., P.IVA 03251700401 sede legale in via del Giallo n. 5 Dovadola (FC), la concessione per l'occupazione di aree demaniali ricomprese nei Comuni

di Dovadola e Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV. sono conservati nel fascicolo istruttorio. **PRATICA FC24T0033;**

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto **fino al 31/12/2030** ;
3. di fissare il deposito cauzionale in **€ 250,00** salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 148,47** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nella nota, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 09/10/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/181954;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa; in particolare deve essere comunicato ogni modifica e/o rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determina del Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena Num. 21612 del 16/10/2024 relativa al rinnovo

dell'autorizzazione dell'AFV. "Bonaga";

11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Azienda Agricola Bonaga S.R.L., P.IVA 03251700401 sede legale in via del Giallo n. 5 Dovadola (FC). Codice pratica **FC24T0033**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale i cui terreni (Ha 681) sono ricompresi nei Comuni di Dovadola e Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV. sono conservati nel fascicolo istruttorio.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2030**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 148,47** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La

garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto

dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale

ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con nota del 09/10/2024 protocollo PG/2024/181954 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

- *Il Consorzio di caccia e AFV Az.Agr. Bonaga nella persona del legale rappresentante Sig. Smania Alberto nella richiesta di concessione allegata alla nota di ARPAE-SAC Prot. n. 169840/2024 del 20/09/2024, acquisita al ns. Prot. n. 20/09/2024.0062526.E, non riporta, né nell'istanza né negli elaborati allegati alla stessa, esplicita occupazione/utilizzo di aree/risorse del demanio idrico, pertanto mancano gli elementi valutativi per esprimere il nulla osta idraulico di competenza.*
- *Tuttavia, salvo altro, si esprime un parere di massima favorevole all'istanza relativamente al reticolo demaniale di competenza, rimarcando che, qualsiasi utilizzo messo in pratica delle aree demaniali, dovrà essere richiesto preventivamente alle amministrazioni interessate, in particolare*

ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque, la quale successivamente interesserà lo scrivente Servizio in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio, riguardo gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904.

- *Il presente parere idraulico riguarda unicamente l'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività venatoria dovrà eventualmente essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
- *Le aree demaniali eventualmente interessate dovranno essere mantenute pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;*
- *Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e/o lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività prevista;*
- *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile restano, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie a seguito del rilascio del presente parere, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Per motivi di sicurezza generale non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella già applicata alla viabilità ordinaria, per la tutela e la salvaguardia di cose e persone, oltre all'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago.*
- *Si segnala che per le attività previste e proprie del Consorzio di Caccia e AFV az. Agr. Bonaga srl, in ambito venatorio, che possano interessare l'alveo durante un evento di piena significativo, dovranno essere tenuti in considerazione gli eventi meteo-climatici avversi e atmosferici in generale, per le conseguenti mutazioni dei luoghi a seguito degli aumenti dei livelli di portata, previa la consultazione del sito di ARPAE <https://www.arpae.it> che riporta i dati registrati da plu-viometri e idrometri lungo i corsi d'acqua e il sito <https://protezionecivile.regione.emilia-roma-gna.it/> dell'Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e*

Protezione Civile che pubblica allerte e avvisi di protezione civile.

...omissis”.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.